



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data

14 MAG. 2014

Protocollo N°

210185/
Fo. di. 02

Class:

E. 810

Fasc.

03

1

Allegati N°

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". -

Ai Comuni del Veneto
Uffici Commercio

Alle Organizzazioni delle imprese del
commercio

Loro sedi

Si rende noto che la Giunta regionale, con la deliberazione in oggetto indicata, ha provveduto all'istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, dettando, nel contempo, i criteri per l'individuazione dei predetti luoghi da parte dei Comuni.

Sotto il profilo procedurale, in fase di prima applicazione della disciplina regionale le domande di iscrizione al citato elenco regionale devono essere presentate al Comune competente per territorio dal 1 giugno al 15 luglio 2014, che deve considerarsi termine perentorio a pena di esclusione per l'anno in corso. Ugualmente in fase di prima applicazione, al fine di consentire l'adozione, da parte della Regione, di ogni iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio iscritti nel nuovo elenco, i comuni verificano, per ciascuna domanda, entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla presentazione, e comunque entro e non oltre l'1 settembre 2014, la sussistenza dei requisiti indicati nell'allegato B alla deliberazione medesima, provvedendo a trasmettere tempestivamente, di volta in volta, alla Regione - Sezione Commercio - l'individuazione del singolo luogo storico del commercio, corredata

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Commercio

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041/2794250 - Fax 041/2794253
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



giunta regionale

della prescritta documentazione, e comunque l'elenco dei luoghi storici individuati, entro e non oltre il termine del 10 settembre 2014.

La Sezione Commercio provvederà quindi all'iscrizione del luogo storico nell'elenco regionale, pubblicato nel sito internet istituzionale regionale www.regione.veneto.it (percorsi/attività produttive/commercio).

Per quanto concerne, altresì, il regime transitorio, si evidenzia che le domande di iscrizione eventualmente presentate in data successiva all'1 gennaio 2013, data di entrata in vigore della legge regionale n. 50 del 2012, sono esaminate secondo le odierne disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 50 del 2012, i locali storici del Veneto già iscritti nell'elenco di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 37, abrogata dalla legge regionale n. 50 del 2012, sono iscritti di diritto nel nuovo elenco regionale.

Si evidenzia da ultimo che, al fine di assicurare l'omogenea attuazione della nuova disciplina nel territorio regionale, con la deliberazione giuntale in argomento è stata approvata la modulistica relativa allo schema di domanda di iscrizione, nonché relativa allo schema di attestazione comunale in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina.

Il nuovo provvedimento regionale e la relativa modulistica sono reperibili presso il citato sito internet istituzionale della Regione.

Si prega di voler assicurare la massima diffusione della presente nota.

Nel ringraziare per la collaborazione e con l'augurio di un proficuo lavoro, si porgono distinti saluti

Il Direttore
Avv. *Giorgia Vidotti*

Ufficio Programmazione e Monitoraggio
Funzionario responsabile: Dr. Giuseppe Mollica
Tel. 041 - 279.42.83 dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00

Avviso DGR luoghi storici del commercio

Dipartimento Sviluppo Economico
Sezione Commercio
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia Tel. 041/2794250 - Fax 041/2794253
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it